



# TRIBUNALE DI TORINO

## PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

**OGGETTO: Negoziazione assistita - Art. 6 D.L. 132/14 convertito con Legge 162/14. Circolare congiunta del Tribunale e della Procura della Repubblica.**

L'entrata in vigore del D.L. 132/14, convertito con legge 162/14, che, all'art. 6, disciplina la possibilità di "soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio di modifica delle condizioni di separazione e divorzio", e la circolare del Ministero della Giustizia del 29 luglio 2015, suggeriscono l'adozione di una procedura congiunta della Procura e del Tribunale per la gestione degli accordi di negoziazione depositati dagli Avvocati.

Qui di seguito le disposizioni per le Cancellerie e le Segreterie e le indicazioni per gli Avvocati.

### PROCURA DELLA REPUBBLICA

- Gli avvocati devono depositare presso l'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica, Piano VI, Scala A. stanza 61407 o inviare con Raccomandata A/R o assicurata a Procura della Repubblica di Torino, c.so Vittorio Emanuele II, n. 130, l'accordo di negoziazione, in unico originale,
- In attesa che il Ministero si esprima in merito, l'accordo non deve essere accompagnato da nessun versamento.
- All'accordo devono essere allegati i documenti indicati nell'**allegato A** e la nota di deposito firmata da entrambi gli avvocati (**allegato B**);
- La nota di deposito deve contenere sia la delega a uno degli avvocati per il deposito dell'accordo, sia l'eventuale delega a uno di loro per il ritiro delle due copie autentiche dell'accordo con il provvedimento;

L'Ufficio Affari Civili, ricevuto l'accordo, provvede

- ad apporvi l'attestazione della data del deposito,
- alla fascicolazione
- alla sua trasmissione alla segreteria del Procuratore Aggiunto della Repubblica dr.ssa Loreto;

Se sull'accordo viene apposto il *nulla osta* o l'*autorizzazione* da parte del Procuratore della Repubblica, l'Ufficio Affari Civili:

- In attesa di una PEC dedicata, a mezzo PEC di Proteus comunica agli avvocati, alla PEC dagli stessi indicata nella nota di deposito (**allegato B**), il provvedimento autorizzativo o il nulla osta.
- La comunicazione del provvedimento è accompagnata da un avviso (**allegato C**) che invita gli avvocati a ritirare la copia autentica dell'accordo con il provvedimento del PM presso lo stesso Ufficio Affari Civili, a meno che uno di loro non sia appositamente delegato dall'altro avvocato al ritiro dell'altra copia (**allegato B**);
- L'Ufficio Affari Civili dopo aver effettuato la comunicazione del provvedimento e aver predisposto una copia autentica dello stesso, vi appone l'attestazione della data dell'avvenuta comunicazione e delle modalità con cui la stessa è avvenuta.
- La copia conforme all'originale del provvedimento adottato dal Procuratore della Repubblica sarà conservata agli atti dell'Ufficio; mentre l'originale sarà restituito all'avvocato che ha depositato la

convenzione o a quello eventualmente indicato, nel caso di più avvocati, per la successiva eventuale trasmissione all'ufficiale di stato civile.

Se il Procuratore della Repubblica non concede nulla osta o non autorizza l'accordo, l'Ufficio Affari Civili:

1. appone il depositato sul provvedimento
2. provvede a comunicare agli interessati il provvedimento con le modalità di cui sopra.
3. e nella sola ipotesi di mancata autorizzazione, invia entro i cinque giorni dal depositato, tutti gli atti originali all'Ufficio Ruolo Generale del Tribunale Civile

## TRIBUNALE

- L'Ufficio Ruolo Generale provvede alla fascicolazione della documentazione depositata e iscrive a ruolo indicando come oggetto quello corrispondente all'accordo sottoscritto (separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio) apponendo un'annotazione con la dicitura "NEGOZIAZIONE ASSISTITA";
- L'Ufficio Ruolo Generale invia il fascicolo, secondo le competenze tabellari, alla Cancelleria della Settima Sezione Civile del Tribunale;
- Il Presidente della Settima Sezione Civile fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo;
- La Cancelleria della Settima Sezione Civile comunica la data dell'udienza agli avvocati e chiede il pagamento del contributo unificato dovuto che, in assenza di diverse determinazioni da parte del Ministero, sarà pari a quello richiesto per le separazioni, i divorzi e le modifiche di separazioni o divorzi. Dopo l'udienza dinanzi al Presidente gli avvocati potranno richiedere copia autentica dell'accordo autorizzato, nei primi 10 gg, direttamente presso la Cancelleria della Settima Sezione Civile (stanza della responsabile dr.ssa Cavacini), e, successivamente presso l'ufficio copie (Scala A, primo piano).

Torino, 22 MAG. 2017

Il Dirigente del Tribunale  
(dr.ssa Carmelina De Meo)

Il Dirigente della Procura della Repubblica  
(dr.ssa Anna Cefaliello)

V° Il Presidente del Tribunale Reggente  
(dr. Massimo Terzi)

V° Il Procuratore della Repubblica  
(dr. Armando Spataro)